Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° **Roma - Giovedì, 2 maggio 1929 - Anno VII** **Numero 103**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — **Aquila:** *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — **Asmara:** *A. A.* e *F. Cicero*. — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore*. — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: *Russo Francesco*. — Bergamo: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libr. editr. Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo*. — Brindisi: *Carlucci Luigi*. — Caltanissetta: *P. Milia Russo*. — Campobasso: *Colaneri Giovanni «Casa Molisana del libro»*. — Caserta: *F. Croce e Figli*. — Catania: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internaz.*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito*. — Chieti: *F. Piccirilli*. — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi*. — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. «Minerva»*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe*. — Foggia: *Pilone Michele*. — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt. Em., 12. - Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A. L. I., Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi; Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci*. — Mantova: *O. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 64. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo*. — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Arcivescovado n. 1; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini*. — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli*. — Perugia: *Natale Simonelli*. — Pesaro: *Rodope Gennari*. — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo*. — Pistoia: *A. Pacinotti*. — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: *Ditta Raffaele Marchesiello*. — Ravenna: *E. Lavagna & Figli*. — Reggio Calabria: *R. D'Angelo*. — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomassetti*. — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*, via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico De Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola*. — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco*. — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita. — Teramo: *L. D'Ignazio*. — Terni: *Stabilimento Alterocca*. — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Garignano; *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli*. — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati*. — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale*. — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti*. — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo.* — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane:* Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del «Foglio delle Inserzioni».

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Numero di pubblicazione **LEGGI E DECRETI**

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del Presidente e dei Vice-Presidenti del Senato del Regno.

Sua Maestà il Re, con decreti in data 30 aprile 1929-VII, ha nominato, per la prima sessione della XXVIII Legislatura, Presidente del Senato del Regno l'on. senatore dott. Luigi Federzoni, e Vice Presidenti i senatori conte Lelio Bonin Longare, marchese Giuseppe Tanari, avv. Mariano D'Amelio e generale Vittorio Zupelli.

(2243)

Accettazione delle dimissioni dalla carica di Ministro rassegnate dall'on. avv. Giovanni Giuriati e nomina di S. E. il Capo del Governo a Ministro per i lavori pubblici.

Con decreto del 30 aprile 1929-VII Sua Maestà il Re, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha accettato le dimissioni dalla carica di Ministro per i lavori pubblici rassegnate dall'on. avv. Giovanni Giuriati, deputato al Parlamento.

Con decreto di pari data la Maestà Sua ha affidato all'on. Cav. Benito Mussolini, Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, la direzione del Ministero dei lavori pubblici.

(2244)

Autorizzazione a promuovere la « Fiera di San Giorgio » in Alessandria.

Con decreto 8 aprile 1929-VII di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 18 detto al registro n. 4 Finanze, foglio n. 325, il comune di Alessandria è stato autorizzato a promuovere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e 7 aprile 1927, n. 515, la « Fiera di San Giorgio » con annesse manifestazioni, che avranno luogo in Alessandria.

(2231)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1245.

REGIO DECRETO 28 marzo 1929, n. 519.

Approvazione del regolamento generale sul funzionamento dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per l'economia nazionale e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'annesso regolamento generale riguardante il funzionamento dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, visto, d'ordine Nostro, dai Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni, per l'economia nazionale e per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MARTELLI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 283, *foglio* 144. — MANCINI.

Regolamento generale dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni.

CAPITOLO I.

Denominazione, sede, scopi e durata dell'Istituto.

Art. 1.

L'Istituto nazionale di previdenza e di credito delle comunicazioni, costituito con R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574, in ente autonomo con personalità giuridica propria, è sottoposto alla vigilanza dei Ministeri delle comunicazioni e dell'economia nazionale, che la eserciteranno di concerto con il Ministero delle finanze.

L'Istituto ha la sua sede centrale in Roma ed ha filiali e rappresentanze in tutte quelle città d'Italia e delle Colonie che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione.

L'Istituto, a norma dell'art. 2 del R. decreto-legge sopra citato, ha lo scopo:

a) di assicurare ai soci: 1° sussidi giornalieri per casi di malattia; 2° sussidi per vecchiaia; 3° assegni esigibili alla morte; 4° somme da pagarsi a tempo determinato;

b) di favorire, in genere, atti di previdenza fra i soci e di risparmio;

c) di promuovere e favorire istituzioni ed aziende che tendano a migliorare moralmente ed economicamente le condizioni dei soci;

d) di esercitare il credito coll'osservanza delle norme stabilite dal presente regolamento.

Art. 2.

La durata dell'Istituto è illimitata, salvo il disposto dell'art. 78.

CAPITOLO II.

Capitale dell'Istituto.

Art. 3.

Il capitale dell'Istituto è costituito:

1° dal patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Associazione nazionale dei ferrovieri, della Cassa nazionale dei ferrovieri e della Cassa nazionale delle comunicazioni esistente all'atto della trasformazione in ente autonomo, depurato dai debiti ed oneri dei tre organismi contabilmente accertati a quella data;

2° dalle quote di partecipazione degli iscritti dell'importo di L. 50 ciascuna;

3° dagli utili devoluti ad aumento del capitale a norma dell'art. 19 del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574;

4° dagli eventuali lasciti e donazioni;

5° da ogni altro provento eventuale.

CAPITOLO III.

Soci, loro ammissione ed esclusione.

Art. 4.

Il numero dei soci è illimitato.

Sono iscritti d'ufficio all'Istituto, senza diritto di recesso, i soci dell'Associazione nazionale dei ferrovieri e gli azionisti della Cassa nazionale dei ferrovieri e della Cassa nazionale delle comunicazioni, osservate le norme dell'articolo 24 del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574.

Possono essere iscritti all'Istituto tutti i dipendenti del Ministero delle comunicazioni, i funzionari e gli agenti delle ferrovie esercitate dall'industria privata e quelli delle reti tramviarie che abbiano ottemperato alle disposizioni degli articoli seguenti.

Sono soci benemeriti od onorari le persone che vengono proclamate tali dal Consiglio di amministrazione per benefici o servizi resi all'Istituto, o per particolari benemerenze.

Le quote di partecipazione ed i conferimenti dei soci benemeriti ed onorari, che non si trovino nelle condizioni di impiego di cui al secondo comma del presente articolo, si intendono date a fondo perduto e non attribuiscono diritti nè sugli utili nè alla eleggibilità alle cariche amministrative.

Art. 5.

I nuovi iscritti debbono versare almeno una quota di partecipazione di L. 50 al capitale dell'Istituto.

Art. 6.

Chi desidera iscriversi come socio dell'Istituto deve:

a) presentare domanda scritta al Consiglio di amministrazione;

b) dichiarare di accettare tutti gli obblighi derivanti dalla legge, dal presente regolamento generale, dai regolamenti speciali e dalle deliberazioni dei competenti organi dell'Istituto.

La presentazione della domanda d'iscrizione varrà, in ogni caso, quale riconoscimento da parte del richiedente dei detti obblighi.

Art. 7.

L'ammissione dei soci viene deliberata insindacabilmente dal Consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Un socio benemerito od onorario, purchè si trovi nelle condizioni d'impiego previste dall'art. 4 ed abbia osservate le disposizioni di cui agli articoli 5 e 10, può partecipare ai fini dell'Istituto, come qualunque altro socio, senza perdere la qualità di socio benemerito od onorario.

Art. 9.

L'iscrizione dei soci all'Istituto è attestata dal possesso dei certificati nominativi comprovanti il versamento delle

quote di partecipazione al capitale di cui all'art. 5 e quella dei soci benemeriti od onorari da appositi diplomi.

I certificati nominativi delle quote di partecipazione ed i diplomi per i soci benemeriti od onorari saranno firmati dal presidente, dal direttore generale e da un consigliere.

Art. 10.

Ogni socio all'atto della sua iscrizione all'Istituto deve pagare la tassa d'ammissione stabilita in L. 10.

Art. 11.

L'ammissione ha effetto dal giorno in cui il richiedente, soddisfatto all'obbligo di cui all'art. 10, si sarà sottoscritto sul libro dei soci ed avrà pagato l'importo della quota o delle quote di partecipazione sottoscritte.

La sottoscrizione sul libro dei soci potrà essere fatta da un altro socio, all'uopo delegato dal richiedente con la domanda di ammissione. Però, in ogni caso, la sottoscrizione deve essere autenticata con la firma di due soci non amministratori.

Le quote sottoscritte debbono essere pagate in una sola volta all'atto dell'iscrizione nel libro dei soci: per altro il Consiglio di amministrazione ha facoltà di accordare il pagamento a rate mensili non inferiori a L. 10.

Qualora il pagamento rateale delle quote non venga effettuato nel termine stabilito, il Consiglio di amministrazione potrà dichiarare decaduto da ogni diritto l'iscritto, incamerando a favore del fondo di riserva dell'Istituto tutte le somme da questi pagate.

Art. 12.

I soci, esclusi quelli iscritti d'ufficio, potranno presentare domanda di recesso al Consiglio di amministrazione che potrà accettarla quando sussistano gravi motivi e sempre che risulti che il socio non abbia impegni di sorta con l'Istituto per operazioni di credito in corso, oppure per qualcuna delle operazioni assicurative e assistenziali di cui all'art. 1.

Art. 13.

La cancellazione dai ruoli dell'Istituto, oltre che nei casi previsti dagli articoli 11 e 12, ha luogo:

a) per morte;

b) per esclusione.

In caso di morte tutti i diritti e i doveri dei soci si trasmettono agli eredi.

Il rimborso delle quote di partecipazione avrà luogo con l'osservanza delle norme di cui all'art. 59.

L'esclusione può essere pronunziata quando il socio abbia arrecato danno all'Istituto, si sia reso colpevole di atti indelicati, disonorevoli o infamanti, abbia sparso dissensi o messo in discredito l'Istituto, abbia simulato o prolungato ad arte una malattia, oppure abbia fornito false od erronee informazioni od usato qualsiasi altro artificio per ottenere sussidi, abbia recato offesa alla rappresentanza dell'Istituto, non abbia ottemperato alle disposizioni di legge, del presente regolamento generale, dei regolamenti speciali od alle deliberazioni degli organi competenti dell'Ente o abbia costretto l'Istituto a valersi dei mezzi legali per il soddisfacimento di obbligazioni, o si sia, comunque, reso immeritevole di appartenere all'Ente.

Art. 14.

L'esclusione dei soci è pronunciata, con provvedimento insindacabile, dal Consiglio di amministrazione e la relativa deliberazione sarà immediatamente partecipata al socio espulso, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e fatta figurare nel libro dei soci.

Dal giorno dell'avvenuta esclusione il socio si intende di fatto decaduto da ogni diritto verso l'Istituto, salvo quanto è stabilito nel presente regolamento generale e nei regolamenti speciali.

Art. 15.

I soci che, per qualunque motivo, siano stati cancellati dai ruoli dell'Istituto possono essere riammessi, osservando le norme stabilite per le ammissioni purchè si trovino ancora nelle condizioni d'impiego di cui all'art. 4 ed abbiano provveduto all'estinzione integrale dei debiti eventualmente lasciati insoddisfatti al momento della cancellazione.

CAPITOLO IV.

Diritti e doveri degli iscritti.

Art. 16.

Tutti i soci assumono l'impegno di cooperare efficacemente allo sviluppo ed ai fini dell'Istituto.

Art. 17.

I soli soci in perfetta regola nei loro rapporti con l'Istituto possono:

a) essere eletti alla carica di consiglieri di amministrazione nei limiti fissati dall'art. 6 del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574, e secondo le norme stabilite dal presente regolamento generale;

b) partecipare agli scopi dell'Ente nei limiti e nei modi determinati dal presente regolamento generale e dai regolamenti speciali;

c) partecipare al patrimonio e agli utili in proporzione delle quote di partecipazione.

Art. 18.

Ogni qualvolta il socio cambia residenza o domicilio deve darne opportuno avviso per iscritto all'Istituto o direttamente o per mezzo delle filiali o delle rappresentanze.

Non ottemperando il socio a questa disposizione, restano ad esclusivo suo carico le possibili conseguenze.

Il socio è pure obbligato a denunciare il cambiamento della sua qualifica nell'Amministrazione da cui dipende.

Art. 19.

Ogni controversia giudiziaria dell'Istituto contro i soci o dei soci contro l'Istituto dovrà essere proposta davanti all'autorità giudiziaria del luogo in cui è la sede dell'Ente.

CAPITOLO V.

Organi dell'Istituto.

Art. 20.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Comitato esecutivo;

c) il Collegio dei sindaci;

d) la Direzione generale.

Consiglio di amministrazione.

Art. 21.

L'Istituto è amministrato da un Consiglio di nove membri, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il presidente e due consiglieri sono designati dal Capo del Governo; tre consiglieri sono designati, ciascuno, rispettivamente dai Ministeri delle comunicazioni, dell'economia nazionale e delle finanze.

I rimanenti tre consiglieri saranno eletti dagli iscritti all'Istituto.

Il Consiglio di amministrazione eleggerà tra i suoi componenti un vice-presidente.

Art. 22.

L'elezione dei tre consiglieri, di cui al comma terzo dell'articolo precedente, sarà effettuata con schede segrete a mezzo di referendum che avrà luogo, di regola, entro i tre primi mesi dalla scadenza del quadriennio, con l'osservanza delle norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione, sentito il Collegio dei sindaci.

Possono prendere parte alle elezioni tutti gli iscritti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 17 ed abbiano provveduto al pagamento integrale di almeno una quota di partecipazione.

Ad ogni iscritto spetta un solo voto qualunque sia il numero delle quote versate.

Le operazioni di scrutinio saranno effettuate con l'intervento dei consiglieri di amministrazione di nomina governativa e con l'assistenza dei membri del Collegio dei sindaci, i quali funzioneranno da scrutatori.

Art. 23.

E' fatto divieto ai membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci e agli impiegati dell'Ente di contrarre obbligazioni, per operazioni di credito dirette o indirette, con l'Istituto.

Gli amministratori e i sindaci, che al momento in cui assumono l'ufficio abbiano obbligazioni con l'Istituto, debbono estinguerle nel termine di sei mesi o alla scadenza delle obbligazioni stesse quando esso sia minore di tale termine.

Gli amministratori e i sindaci, che non abbiano adempiuto a tale obbligo nel suddetto termine, decadranno dall'ufficio.

Dal divieto previsto dal presente articolo, sono escluse le operazioni di cessione del quinto dello stipendio.

Art. 24.

Cessano, di diritto, dall'ufficio, prima del tempo, quei consiglieri che cadono in condizioni di incompatibilità, ai termini dell'art. 23.

Cessano pure di diritto dall'ufficio quei consiglieri che, dopo aver mancato tre volte di seguito alle adunanze, senza averne data formale giustificazione, invitati dalla Presidenza del Consiglio di amministrazione a dichiarare se intendano o meno di proseguire nella carica loro conferita, non rispondessero all'invito o mancassero per la quarta volta.

Art. 25.

Quando avvenga che un componente del Consiglio di amministrazione, per qualsiasi motivo, cessi di carica prima dello scadere del quadriennio, la sostituzione avrà luogo entro due mesi dalla cessazione della sua funzione, con l'osservanza delle norme seguenti:

Se l'uscente è di nomina governativa sarà sostituito dal Capo del Governo o dal competente Ministero.

Se invece ripete la sua nomina dagli iscritti all'Istituto la surroga avverrà a mezzo del Consiglio di amministrazione in unione ai sindaci.

I nuovi nominati resteranno in carica fino al termine del quadriennio in corso.

Art. 26.

Il Consiglio di amministrazione deve, in via ordinaria, tenere ogni mese almeno un'adunanza che sarà valida quando intervengano non meno di cinque membri in carica.

Straordinariamente il Consiglio può essere convocato ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario e lo richiedano due consiglieri o due sindaci oppure il direttore generale per la trattazione di questioni di particolare urgenza.

A norma dell'art. 13 del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574, copia degli ordini del giorno dovrà essere trasmessa a ciascuno dei Ministeri delle comunicazioni, dell'economia nazionale e delle finanze, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la convocazione.

La trasmissione verrà fatta a cura degli organi della Direzione generale mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, che rimarrà acquisita agli atti del Consiglio come prova della tempestiva comunicazione, oppure a mezzo di raccomandata a mano con firma di ricevuta da ritirarsi su apposito libretto di consegna, nel qual caso la data di consegna e la firma di ricevuta apposte nel libretto terranno luogo, a tutti gli effetti, delle ricevute di ritorno.

Art. 27.

Le votazioni sono palesi o segrete.

La votazione segreta si dovrà sempre adottare quando sia domandata da un consigliere o da un sindaco o quando si tratti di questioni di persona o di affari nel quale taluno dei consiglieri o dei sindaci possa avere interesse diretto o indiretto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

La parità importa reiezione se la votazione è segreta; se è palese, prevale il voto del presidente.

I componenti del Consiglio di amministrazione non hanno voto deliberativo su qualsiasi affare nel quale siano personalmente interessati, o che riguardi Enti dei quali essi siano amministratori.

Gli intervenuti alle adunanze possono sempre far prendere atto nel verbale delle ragioni del loro voto.

Art. 28.

I membri del Consiglio sono esonerati dal prestare cauzione e, per effetto della loro gestione, non contraggono altre responsabilità che quelle determinate dal Codice di commercio.

Art. 29.

Il Consiglio di amministrazione:

a) indirizza e sorveglia tutte le operazioni e l'andamento dell'Istituto;

b) delibera sulle ammissioni, le riammissioni e la cancellazione dei soci, i sussidi, gli assegni, i prestiti sugli assegni di decesso, sulle somme pagabili a tempo determinato e sui relativi riscatti;

c) nomina, scegliendoli nel proprio seno, i due membri del Comitato esecutivo;

d) approva le situazioni mensili, compila i bilanci, propone il reparto degli utili netti a norma dell'art. 19 del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574;

e) predispone il regolamento generale dell'Istituto, promuove le eventuali modificazioni di esso e approva e modifica i regolamenti speciali;

f) delibera sulle spese di amministrazione;

g) fissa il valore delle quote di partecipazione a norma dell'art. 56:

h) stabilisce e modifica il saggio degli interessi attivi e passivi e delle provvigioni;

i) delibera su tutte le operazioni di prestito, che non rientrino nella competenza dei Comitati locali;

l) delibera gli investimenti dei fondi e il ritiro delle somme depositate presso altri Istituti;

m) fissa le rappresentanze dell'Istituto e la loro sede e circoscrizione e delibera l'apertura o chiusura di filiali e rappresentanze, ecc.;

n) nomina e revoca i rappresentanti e i membri dei Comitati locali e ne fissa le attribuzioni e le competenze;

o) provvede alla nomina dei consulenti medici e legali;

p) nomina il direttore generale e il vice-direttore generale e ne determina i doveri e gli onorari, ne vigila la condotta, li sospende e li revoca;

q) nomina, sospende e revoca il personale dell'Istituto; ne fissa l'organico, gli stipendi, le attribuzioni e le cauzioni eventuali;

r) provvede all'assunzione del personale specializzato con contratti individuali;

s) amministra ogni proprietà dell'Istituto e ha facoltà di contrarre o concedere affittanze per una durata anche superiore a nove anni, di acquistare e di cedere i diritti reali, di costituire servitù, di contrarre prestiti e di accettare aperture di credito rilasciando le garanzie personali e reali del caso, di concedere, permutare, ridurre ipoteche anche legali liberando il conservatore delle ipoteche da ogni responsabilità al riguardo, di transigere e di rimettere all'arbitrato di amichevoli compositori il giudizio sulle vertenze che potessero insorgere con terzi, di stipulare ogni altro atto e di adire ogni azione e di rispondere, sia in sede amministrativa che di contenzioso e legale;

t) delibera l'azione in giudizio tanto se l'Istituto ne è attore quanto se è convenuto;

u) propone lo scioglimento dell'Istituto, la riduzione del valore delle quote di partecipazione e la reintegrazione del capitale conforme all'art. 78;

v) esercita, inoltre, ogni azione contemplata dal presente regolamento o dai regolamenti speciali e delibera qualsiasi altro atto di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Art. 30.

Il Consiglio per la trattazione di affari speciali o per l'esercizio di determinate incombenze potrà, con motivata deliberazione, nominare speciali commissioni e delegare i suoi poteri ad esse, o ad uno o più dei suoi membri, o al direttore generale o, anche, ad impiegati dell'Istituto.

Art. 31.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto.

In caso di assenza e di impedimento del presidente ne assume l'ufficio, a tutti gli effetti, il vice-presidente.

Art. 32.

Gli atti del Consiglio saranno sottoscritti dal presidente, o da chi lo rappresenta, e dal segretario.

I verbali vengono redatti in apposito e regolare libro, che sarà tenuto in consegna dal direttore generale, il quale disimpegna le funzioni di segretario.

Entro gli otto giorni successivi a quello delle singole adunanze dovrà essere trasmessa copia dei verbali delle deliberazioni ai Ministeri delle comunicazioni, dell'economia nazionale e delle finanze.

Le deliberazioni del Consiglio non diverranno esecutive se non dopo trascorsi otto giorni da quello di recezione da parte dei tre Ministeri senza che i Ministeri stessi abbiano mosse osservazioni.

Le comunicazioni ai tre Ministeri di cui al presente articolo dovranno essere fatte a cura degli organi della Direzione generale, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, la quale rimarrà acquisita agli atti del Consiglio come prova dell'avvenuta tempestiva comunicazione e come decorrenza del termine degli otto giorni perchè siano rese esecutive le deliberazioni.

Le comunicazioni potranno essere fatte anche mediante raccomandata a mano con firma di ricevuta da ritirarsi su apposito libretto di consegna, nel qual caso la data di consegna e la firma di ricevuta apposte nel libretto terranno luogo, a tutti gli effetti, della ricevuta di ritorno.

Art. 33.

L'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, se non è commessa esplicitamente ad altri, è affidata al direttore generale.

Art. 34.

Ai membri del Consiglio di amministrazione è dovuta per l'esercizio del mandato un'indennità annua sugli utili realmente conseguiti dall'Istituto in ciascun esercizio, commisurata come segue:

10 per cento sul primo milione di utili reali;
2 per cento sul secondo milione;
1 per cento sul terzo milione;
1/2 per cento sugli utili eccedenti il terzo milione.

Tale indennità, da imputarsi fra le spese generali d'esercizio, verrà assegnata per 3/12 al presidente, per 2/12 al vice-presidente e per 1/12 a ciascuno dei sette consiglieri.

Art. 35.

Ai membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci è corrisposta una medaglia di presenza di L. 30 per ogni seduta del Consiglio.

Ai membri non residenti in Roma sarà corrisposta, oltre al rimborso delle spese di viaggio, escluse quelle del biglietto ferroviario per coloro che sono provvisti di carta di gratuito percorso sulle Ferrovie dello Stato, una indennità giornaliera di L. 100 da liquidarsi con le norme stabilite per gli impiegati dello Stato.

Comitato esecutivo.

Art. 36.

Il Comitato esecutivo è composto dal presidente dell'Istituto, o, in caso di assenza o di impedimento, dal vice-presidente, e dai due membri nominati a norma dell'art. 29.

Esso resta in carica un anno e i suoi componenti sono rieleggibili.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal direttore generale, il quale ha voto consultivo.

Art. 37.

Spetta al Comitato esecutivo:

a) predisporre i provvedimenti da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione;

b) prendere i provvedimenti ritenuti indilazionabili per la gestione dell'Istituto e che rientrino in deliberazioni di massima già prese dal Consiglio e diventate esecutive a norma dell'art. 13 del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, numero 2574;

c) provvedere, in genere, a tutto quanto gli viene dal Consiglio di amministrazione deferito.

Art. 38.

Le deliberazioni del Comitato esecutivo sono valide anche con l'intervento del presidente e di uno dei due membri; debbono ottenere la maggioranza dei voti; in caso di parità la proposta s'intende respinta.

Gli atti del Comitato saranno sottoscritti dal presidente e dal segretario.

I verbali delle sedute saranno trascritti in apposito libro che sarà tenuto in consegna dal direttore generale.

Art. 39.

Il non intervento a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, produce la decadenza dall'ufficio.

In questo caso e quando, nel corso dell'anno, si verifichi, per qualsiasi ragione, una vacanza nel Comitato, il Consiglio di amministrazione provvederà alla nomina del nuovo membro, il quale, però, cesserà dalla carica contemporaneamente agli altri membri del Comitato medesimo.

Alle sedute del Comitato possono intervenire, con voto consultivo, i membri del Collegio dei sindaci.

Art. 40.

I membri del Comitato esecutivo si considerano, ad ogni effetto, come residenti in Roma.

Collegio dei sindaci.

Art. 41.

La vigilanza prescritta dal Codice di commercio è esercitata dai sindaci.

I sindaci sono cinque: tre effettivi e due supplenti, e durano in carica un anno.

Per ogni esercizio i sindaci effettivi vengono nominati uno per ciascuno dai Ministeri delle comunicazioni, dell'economia nazionale e delle finanze e i due sindaci supplenti uno dal Ministero delle comunicazioni e l'altro dal Ministero dell'economia nazionale.

I sindaci possono intervenire con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

Oltre alle competenze previste dall'art. 35 spetta ai sindaci per l'esercizio del loro mandato una indennità annua nella misura di L. 6000 per i sindaci effettivi e di L. 1000 per quelli supplenti.

Direzione generale.

Art. 42.

Il direttore generale viene nominato, con o senza concorso, a scelta del Consiglio di amministrazione, mediante contratto speciale. Per la validità della nomina e della revoca è necessario l'intervento di due terzi degli amministratori e la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di amministrazione.

Il direttore generale è responsabile, di fronte al Consiglio di amministrazione, del regolare funzionamento dell'Istituto.

E' compito del direttore generale di sorvegliare gli impiegati, di provvedere alla pubblicazione delle situazioni mensili e del bilancio e di intervenire con voto consultivo alle adunanze del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e delle Commissioni.

Il direttore generale, sotto la immediata sorveglianza e dipendenza dal Consiglio di amministrazione e con le limitazioni stabilite dall'art. 80, ha la firma dell'Istituto per la corrispondenza, le girate, le quietanze e, in genere, per tutti gli atti che si riferiscono alle operazioni ordinarie dell'Istituto e per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio.

Il vice-direttore generale coadiuva il direttore e lo sostituisce, a tutti gli effetti, in caso di assenza e di impedimento.

CAPITOLO VI.

Operazioni dell'Istituto.

Art. 43.

Le operazioni che l'Istituto può compiere, in relazione agli scopi di cui all'art. 1 del presente regolamento generale, si suddividono in due branche:

1° operazioni di credito;

2° operazioni di previdenza e di assicurazione.

Operazioni di credito.

Art. 44.

A favore degli iscritti l'Istituto potrà compiere le seguenti operazioni:

a) sovvenzioni e sconti su cambiali provviste di almeno due firme di persone solvibili o di garanzie reali;

b) sovvenzioni verso cessioni di quote dello stipendio o della paga secondo le disposizioni di legge in vigore;

c) depositi fruttiferi su libretti nominativi ad un saggio d'interesse superiore di almeno 1/2 per cento a quello concesso sui depositi dei non inscritti all'Istituto.

Art. 45.

L'Istituto può effettuare le seguenti operazioni:

a) aprire conti correnti e depositi fruttiferi su libretti nominativi o al portatore, o nominativi non pagabili, ad ogni effetto, al portatore;

b) emettere buoni fruttiferi a scadenza fissa e obbligazioni su garanzie reali;

c) assumere il servizio di cassa per conto di enti e di privati in Roma o nei luoghi ove l'Istituto ha filiali o rappresentanze;

d) fare il servizio di custodia di valori in amministrazione;

e) fare operazioni speciali per conto di privati o di enti per il pagamento delle imposte e per la riscossione dei fitti o di entrate in genere.

Art. 46.

L'Istituto dovrà investire almeno il 20 per cento dei depositi a risparmio o in conto corrente in titoli emessi o garantiti dallo Stato, oppure in obbligazioni fondiarie.

Art. 47.

I fondi esuberanti, dopo soddisfatte le richieste dei soci per le operazioni di cui all'art. 44 e dopo provveduto all'investimento previsto dall'art. 46, potranno essere impiegati:

a) in acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato e di cartelle del Credito fondiario e, in via eccezionale, di azioni di solide società costituite con fini di mutualità fra il personale dipendente dal Ministero delle comunicazioni;

b) in anticipazioni e conti correnti su deposito di titoli emessi o garantiti dallo Stato, di cartelle di credito fondiario, di fedi di deposito, di libretti e di buoni fruttiferi emessi dall'Istituto;

c) in sconti e sovvenzioni anche a non soci su cambiali provviste di almeno due firme solvibili o di garanzie reali;

d) in sconto di cedole di rendita di titoli dello Stato, di qualsiasi altro credito a scadenza fissa verso enti pubblici e di note di lavori già liquidati dagli enti pubblici stessi;

e) in mutui e conti correnti ipotecari della durata massima di 5 anni per importi non eccedenti la metà del valore degli immobili.

A tale forma d'impiego non potrà essere destinato più del 15 per cento dell'ammontare complessivo dei depositi e del patrimonio dell'Istituto;

f) in operazioni di compra-vendita per conto di terzi di titoli sui quali è ammessa l'anticipazione a norma della lettera *b*) del presente articolo ed anche per proprio conto purchè da tale operazione sia escluso ogni carattere di speculazione;

g) in depositi presso Istituti di credito di notoria solidità.

Per le anticipazioni e i conti correnti garantiti da titoli di cui alla lettera *b*) del presente articolo, non si potrà eccedere i tre quarti del valore di borsa dei titoli stessi.

Art. 48.

Nei casi di necessità di fondi disponibili per le operazioni da compiere l'Istituto potrà riscontare il proprio portafoglio e vendere valori e titoli o contrarre prestiti.

Art. 49.

L'Istituto può assumere la rappresentanza di Istituti di credito e di previdenza, di Assicurazioni mutue e cooperative e l'esercizio di esattorie e ricevitorie.

Art. 50.

L'Istituto può assumere, inoltre, l'impresa, l'appalto e la gestione diretta o indiretta, e in quel modo che il Consiglio di amministrazione è facoltizzato, caso per caso, di stabilire, di servizi aventi carattere di accessorietà e di connessità con i servizi delle comunicazioni e più specialmente la gestione di agenzie viaggiatori, di trasporti, di servizi portabagagli e simili, noleggio cuscini, pubblicità, affissioni e rivendita di libri e di giornali sui treni e nelle stazioni, servizio di buffet nelle stazioni e servizio vagoni-letto e vagoni-ristorante.

Art. 51.

E' assolutamente vietata all'Istituto qualsiasi operazione avente carattere aleatorio o di speculazione.

Le somme ricevute in deposito o in conto corrente non potranno essere destinate ad investimenti di lunga scadenza, salvo quanto è stabilito alla lettera *e*) dell'art. 47.

L'Istituto non potrà acquistare beni immobili se non per assicurarsi il realizzo di crediti non altrimenti facilmente recuperabili o per costituirvi la sede di uffici indispensabili alla sua gestione.

Gli immobili di cui l'Istituto si rendesse acquirente per la tutela di crediti, o di cui diventasse proprietario per lasciti o donazioni, dovranno essere venduti nel termine di 10 anni.

Tale termine potrà essere prorogato per decreto del Ministero delle comunicazioni di concerto con i Ministeri della economia nazionale e delle finanze.

Art. 52.

Per le operazioni di credito, di cui agli articoli precedenti, dovranno essere osservate le modalità che saranno stabilite in apposito regolamento da approvarsi dal Consiglio di amministrazione.

Operazioni di previdenza e di assicurazione.

Art. 53.

I diritti e i doveri dei soci per quanto riguarda le operazioni di previdenza e di assicurazione previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574, e le norme tecniche finanziarie per disciplinare tali operazioni, saranno stabilite con altro regolamento da approvarsi con Regio decreto proposto dal Ministero delle comunicazioni di concerto con quelli dell'economia nazionale e delle finanze.

Fino a tanto che non sia emanato il regolamento di cui al comma precedente, continueranno ad applicarsi, per le operazioni di previdenza e di assicurazione, le norme tecniche e finanziarie contenute nello statuto della soppressa Associazione nazionale dei ferrovieri.

CAPITOLO VII.

Disposizioni riguardanti le quote di partecipazione.

Art. 54.

Ogni socio dell'Istituto potrà avere intestate, al massimo, 600 quote di partecipazione.

Art. 55.

Le quote sottoscritte e interamente pagate entro il 1° semestre, partecipano alla metà del dividendo annuo dell'esercizio in corso; quelle sottoscritte e pagate per intero nel 2° semestre non partecipano che al dividendo del successivo esercizio.

Art. 56.

Il Consiglio di amministrazione stabilisce ogni anno il valore delle quote di partecipazione sulla base del capitale e delle riserve accertati alla chiusura dell'ultimo esercizio.

Art. 57.

Le quote di partecipazione sono indivisibili, nominative e personali.

Non possono essere assoggettate a pegno o ad altro vincolo, se non con il consenso del Consiglio di amministrazione.

Prima di tutto s'intendono vincolate a titolo di pegno a favore dell'Istituto per tutti gli obblighi di qualunque natura dei soci e loro eredi verso l'Istituto stesso.

Art. 58.

Le quote di partecipazione possono essere cedute solo alle persone che si trovano nelle condizioni d'impiego di cui all'art. 4.

Perchè la cessione abbia effetto occorre il consenso del Consiglio di amministrazione al quale il cessionario deve presentare regolare domanda di trapasso firmata da lui e dal cedente.

Se il cessionario non è già socio dell'Istituto dovranno osservarsi le modalità di cui agli articoli 6, 10, 11.

Art. 59.

Le quote di partecipazione saranno rimborsate in caso di morte, di recesso e di esclusione.

Il socio che sia in possesso di più quote di partecipazione interamente pagate potrà chiedere il rimborso di una parte di esse al Consiglio di amministrazione che deciderà al riguardo con deliberazione insindacabile.

Il rimborso delle quote di partecipazione, in ogni caso, sarà effettuato in base al valore nominale o al valore che a norma dell'art. 56 sarà stabilito dal Consiglio di amministrazione quando tale valore sia inferiore a quello nominale.

Il rimborso delle quote di partecipazione avrà luogo fino alla concorrenza di una somma stanziata in apposito fondo.

Tale limitazione non ha effetto per i rimborsi dovuti agli eredi dei soci defunti.

Le quote di partecipazione non riscosse entro un decennio dalla data della cancellazione dai ruoli o del decesso del socio si prescrivono di diritto a favore dell'Istituto.

Art. 60.

I dividendi delle quote di partecipazione si prescrivono di diritto a favore dell'Istituto quando non siano stati riscossi entro cinque anni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio, cui si riferiscono.

CAPITOLO VIII.

Titoli smarriti, rubati o distrutti.

Art. 61.

Nei casi di smarrimento, furto, distruzione di certificati nominativi di quote di partecipazione, di polizze di depositi, di mandati di pagamento, e di qualsiasi altro titolo di credito, che non rientri tra quelli previsti dall'art. 66, potranno essere emessi duplicati nei modi e con le garanzie indicate negli articoli seguenti.

Art. 62.

Chi denuncia la perdita di titoli indicati nell'articolo precedente dovrà fornire gli estremi che valgano a stabilire la identità dei titoli stessi.

Art. 63.

Il Consiglio di amministrazione, ricevuta la denuncia di cui all'articolo precedente, sospenderà, per un termine da fissare di volta in volta, ma non maggiore di un anno, il pagamento o la restituzione dei valori rappresentati dai titoli smarriti, rubati o distrutti.

Sarà dal Consiglio ed a spese del denunciante pubblicato in uno o più periodici, da designarsi dal Consiglio stesso, l'avviso di furto o della perdita dei titoli, con tutte le indicazioni indispensabili per la loro identificazione.

Art. 64.

Trascorso il termine di cui all'articolo precedente senza che siano state notificate opposizioni di terzi od esse siano state respinte con provvedimento giudiziario passato in giudicato o ne sia stato notificato il recesso con atto regolare, saranno dal Consiglio di amministrazione dichiarati annullati i titoli smarriti, rubati o distrutti e sostituiti dai rispettivi duplicati.

Art. 65.

Il denunziante dei titoli smarriti, rubati o distrutti, che dia sufficiente garanzia reale, potrà essere dispensato dalle formalità indicate negli articoli precedenti.

Art. 66.

Nei casi di smarrimento, distruzione o sottrazione di buoni fruttiferi, di libretti di conto corrente o di libretti nominativi di risparmio e di libretti al portatore o considerati tali, si osserveranno le norme del testo unico 27 maggio 1909, n. 437, delle leggi concernenti l'emissione, in caso di perdita, dei titoli rappresentativi dei depositi bancari.

Art. 67.

I libretti di deposito di qualsiasi natura sui quali, per oltre dieci anni, non sia stata effettuata alcuna operazione di deposito o di ritiro o che non siano stati presentati per l'annotamento degli interessi, diventano infruttiferi.

S'intendono prescritti di diritto a favore dell'Istituto i libretti di deposito a risparmio o in conto corrente nei quali, per non meno di un trentennio, dal momento in cui, a norma del comma precedente, sono divenuti infruttiferi, non si sia verificata, da parte del depositante, nessuna operazione.

Per i buoni fruttiferi e per i depositi vincolati a tempo il detto termine decorre dal momento della scadenza.

CAPITOLO IX.

Filiali e rappresentanze.

Art. 68.

Le filiali dipendono dalla Direzione generale.

Esse eseguiscono tutte le deliberazioni, i provvedimenti e le disposizioni della Direzione generale.

Art. 69.

Il direttore delle filiali è responsabile del regolare funzionamento di esse e dell'esatta osservanza di ogni disposizione emanata dalla Direzione generale.

Art. 70.

Presso ogni filiale è costituito un Comitato locale nominato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 71.

I titolari delle rappresentanze sono nominati dal Consiglio di amministrazione scegliendoli, possibilmente, fra i soci.

Essi rappresentano l'Istituto e servono quali intermediari fra esso e i soci in tutta la giurisdizione loro assegnata.

Art. 72.

Le attribuzioni e le competenze delle filiali, dei Comitati locali e delle rappresentanze saranno stabilite con apposito regolamento speciale da approvarsi dal Consiglio di amministrazione.

CAPITOLO X.

Impiegati ed agenti dell'Istituto.

Art. 73.

Le norme per l'assunzione, la carriera, l'esonero e il trattamento di quiescenza saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione con apposito regolamento organico, salvo quanto è disposto dall'art. 25 del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574.

Art. 74.

Tutti gli impiegati e gli agenti dell'Istituto, compresi i direttori delle filiali, delle rappresentanze e delle agenzie, dipendono dal direttore generale il quale provvede nei loro riguardi con le facoltà attribuitegli a norma del regolamento organico di cui all'articolo precedente.

CAPITOLO XI.

Bilancio e reparto degli utili.

Art. 75.

L'esercizio annuale dell'Istituto comincia il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione compila il bilancio con l'osservanza delle più rigorose norme di prudenza.

Detto bilancio dovrà indicare le risultanze attive e passive dell'esercizio, gli utili netti conseguiti, le spese e le perdite.

Le sofferenze, di qualunque natura, di dubbia o difficile esazione devono essere comprese fra le perdite, e i recuperi devono essere calcolati a beneficio di quell'esercizio nel quale sono, in tutto o in parte, riscossi.

Gli immobili saranno portati in bilancio per il loro prezzo d'acquisto, diminuito di una quota annua di ammortamento da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione.

Art. 76.

Entro due mesi dalla fine dell'esercizio, il bilancio dovrà essere comunicato con la relazione e i documenti giustificativi al Collegio dei sindaci.

I sindaci esamineranno il bilancio dell'Istituto e lo invieranno al Consiglio con la propria relazione, entro quindici giorni dalla comunicazione, di cui al comma precedente.

Entro i quindici giorni successivi, copia del bilancio con la relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci sarà trasmessa a cura del presidente a ciascuno dei tre Ministeri delle comunicazioni, dell'economia nazionale e delle finanze.

Il bilancio sarà approvato con proprio decreto dal Ministero per le comunicazioni, di concerto con quelli per l'economia nazionale e per le finanze.

Art. 77.

Agli inscritti all'Istituto sarà corrisposta, sugli utili netti del bilancio approvato di ogni esercizio, una quota parte non superiore al 6 % delle somme apportate dagli iscritti stessi al capitale dell'Ente.

Gli utili netti rimanenti saranno così destinati:

il 20 % al fondo di previdenza per gli impiegati, secondo le norme di un regolamento speciale approvato dal Consiglio di amministrazione;

il 20 % a disposizione del Consiglio di amministrazione per essere devoluto in opere utili agli iscritti ed alle loro famiglie;

il 60 % in aumento del capitale dell'Istituto.

CAPITOLO XII.

Scioglimento dell'Ente.

Art. 78.

L'Istituto potrà sciogliersi quando si avverasse, oltre l'esaurimento della riserva, la perdita di metà del capitale esistente all'epoca dell'ultimo bilancio.

Al verificarsi di tale evenienza, il Consiglio di amministrazione ed i sindaci sono tenuti ad informare subito i Ministeri delle comunicazioni, dell'economia nazionale e delle finanze, proponendo lo scioglimento dell'Ente o la proporzionale riduzione del valore delle quote di partecipazione o la reintegrazione del capitale.

Qualora l'autorità tutoria deliberi lo scioglimento dell'Ente, alla liquidazione verrà provveduto con le norme che saranno fissate dal decreto Reale previsto dall'art. 18 del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574.

L'attivo risultante dalla liquidazione sarà devoluto, previo rimborso delle quote di capitale versate dagli iscritti, alle istituzioni, che saranno designate sul decreto Reale di liquidazione, a favore dei dipendenti del Ministero delle comunicazioni, dei funzionari ed agenti delle ferrovie esercitate dall'industria privata e delle tramvie.

Per i lasciti e le donazioni che l'Istituto avesse conseguiti per un fine determinato avente carattere di perpetuità, si osserveranno le leggi vigenti per le opere pie.

CAPITOLO XIII.

Disposizioni di carattere generale e transitorio.

Art. 79.

La pubblicazione degli atti dell'Istituto sarà fatta nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

E' facoltativa la pubblicazione in uno o più periodici da designarsi dal Consiglio di amministrazione.

Art. 80.

La corrispondenza che rechi impegni per l'Istituto di fronte a terzi deve portare le firme del presidente e del direttore generale.

Per gli affari di ordinaria amministrazione la facoltà di firmare per l'Istituto spetta al direttore generale.

Gli assegni, le cambiali, i mandati di pagamento e i libretti di deposito a risparmio e in conto corrente, e, in genere, tutti i titoli che riguardino movimenti di valori debbono portare almeno due firme, con le norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione.

Agli effetti del presente articolo il presidente può essere sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal vice-presidente o da un consigliere, e il direttore generale dal vice-direttore generale o da un procuratore.

Art. 81.

Per il ricupero di somme dovute, a rate mensili, all'Istituto da dipendenti del Ministero delle comunicazioni, saranno operate dalle rispettive Amministrazioni ritenute sullo stipendio od assegno e sulla pensione, dietro esibizione di deleghe rilasciate dal personale interessato durante l'attività di servizio e con l'osservanza delle norme che saranno in proposito stabilite dal Ministero delle comunicazioni.

L'Istituto potrà inoltre, senza obbligo di costituzioni in mora e senza formalità giudiziarie, rivalersi sulle quote di partecipazione, o far procedere alla vendita dei valori, ricevuti in pegno, a mezzo di pubblico notaio o mediatore od agente di cambio.

Art. 82.

Fino a che non saranno approvate le norme di cui all'articolo 53, per le operazioni di previdenza e di assicurazione si applicheranno, in quanto non siano incompatibili con le disposizioni del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574, e del presente regolamento generale, le norme dello statuto dell'Associazione nazionale dei ferrovieri.

Art. 83.

Alla sostituzione dei membri del Consiglio di amministrazione, nominati a norma dell'art. 22 del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574, che per qualsiasi motivo cessassero dalla carica nel primo quadriennio, sarà provveduto su designazione del Capo del Governo.

Art. 84.

All'Istituto sono applicabili le norme per la tutela del risparmio di cui al R. decreto-legge 7 settembre 1926, numero 1511, e al R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti rispettivamente nelle leggi 23 giugno 1927, n. 1107, e 23 giugno 1927, n. 1108.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per l'economia nazionale:
MARTELLI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Numero di pubblicazione 1246.

REGIO DECRETO 11 febbraio 1929, n. 582.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Sant'Antonio Ruinas, ed estensione della giurisdizione dell'ufficio di conciliazione di Mogorella al territorio dell'ex comune di Sant'Antonio Ruinas.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 26 aprile 1928, n. 1060, col quale i comuni di Ruinas, Sant'Antonio Ruinas e Mogorella venivano riuniti in un solo Comune denominato Mogorella Ruinas;
Vista la deliberazione del podestà di detto Comune, con la quale si chiede che venga conservato, oltre all'ufficio di conciliazione del capoluogo (Mogorella), anche quello di Ruinas, e che venga invece soppresso quello di Sant'Antonio Ruinas;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Cagliari;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, ed 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Sant'Antonio Ruinas è soppresso. Sono conservati l'ufficio di conciliazione del capoluogo Mogorella, la cui giurisdizione è estesa anche al territorio dell'ex comune di Sant'Antonio Ruinas, nonchè l'ufficio di conciliazione esistente in Ruinas, con giurisdizione sul territorio dell'ex comune di Ruinas.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 207. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1247.

REGIO DECRETO 11 febbraio 1929, n. 585.

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Pagnacco, Tavagnacco e Feletto Umberto ed istituzione di un ufficio di conciliazione in Branco con giurisdizione su tutto il territorio del nuovo comune di Tavagnacco.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 29 marzo 1928, n. 838, col quale i comuni di Pagnacco, Tavagnacco e Feletto Umberto venivano riuniti in un solo Comune denominato Tavagnacco, con sede in Branco;
Vista la deliberazione del commissario prefettizio di detto Comune, con la quale si chiede che per tutto il territorio del comune di Tavagnacco funzioni un solo ufficio di conciliazione;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, ed 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione degli ex comuni di Pagnacco, Tavagnacco e Feletto Umberto sono soppressi.
E' istituito un unico ufficio di conciliazione con sede nel capoluogo Branco, e con giurisdizione su tutto il territorio del comune di Tavagnacco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 210. — FERZI.

Numero di pubblicazione **1248.**

REGIO DECRETO 11 febbraio 1929, n. 583.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Pirri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 26 aprile 1928, n. 1056, in virtù del quale i comuni di Pirri, Monserrato, Selargius e Quartucciu sono stati soppressi, ed i rispettivi territori aggregati a quello di Cagliari;

Vista la deliberazione del podestà di Cagliari, rivolta ad ottenere la conservazione di due soli uffici di conciliazione, l'uno con sede a Monserrato, con giurisdizione sul territorio della frazione Pirri; e l'altro con sede a Selargius, con giurisdizione sul territorio della frazione Quartucciu;

Visto il parere del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Cagliari, con cui si propone di mantenere nelle frazioni di Monserrato, Selargius e Quartucciu uffici autonomi di conciliazione, e di estendere la giurisdizione dell'ufficio di conciliazione del primo mandamento di Cagliari al territorio della frazione Pirri;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, ed 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Pirri è soppresso, ed il relativo territorio è compreso nella giurisdizione dell'ufficio di conciliazione del primo mandamento di Cagliari.

Sono mantenuti gli uffici di conciliazione in Monserrato, Selargius e Quartucciu, frazioni del comune di Cagliari, con giurisdizione, rispettivamente, sui territori degli ex comuni di Monserrato, Selargius e Quartucciu.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 208. — FERZI.

Numero di pubblicazione **1249.**

REGIO DECRETO 11 febbraio 1929, n. 584.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Sorbo Serpico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 29 gennaio 1928, n. 172, col quale il comune di Sorbo Serpico è stato soppresso, ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Salza Irpina;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio di Salza Irpina, rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Sorbo Serpico;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, ed 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Sorbo Serpico è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 209. — FERZI.

Numero di pubblicazione **1250.**

REGIO DECRETO 4 aprile 1929, n. 586.

Approvazione di alcune varianti agli articoli 16 e 17 delle norme relative al piano regolatore e di ampliamento della città di Genova nella regione di Albaro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 28 giugno 1914, n. 667, con la quale venne approvato il piano regolatore e di ampliamento della città di Genova nella regione di Albaro, con le norme relative, dandosi al Governo la facoltà di acconsentire alle modificazioni del piano stesso che venissero dal Comune riconosciute opportune nello sviluppo della sua attuazione;

Vista la domanda 21 novembre 1928 - Anno VII, con la quale il podestà di Genova chiede che siano approvate alcune modificazioni alle norme suddette in forza delle quali il comma *b*) dell'art. 16, in sostituzione del precedente testo, risulterebbe il seguente: « *Valore del terreno da assegnarsi agli scomparti in base agli articoli precedenti, anche se coperti da case da demolirsi o da conservarsi. — Delle case da demolirsi non dovrà essere eseguita nessuna valutazione ed il terreno da esse occupato, ai soli effetti della determinazione del contributo, sarà valutato come terreno scoperto; delle case da conservarsi dovrà invece essere eseguita speciale valutazione* »; e nell'art. 17, comma 1°, le parole « il valore da assegnarsi agli scomparti edificatorii ed ai terreni coperti da case da conservarsi in essi cadenti, sempre senza valutarle » sarebbero sostituite con le seguenti: « *il valore degli scomparti edificatorii e dei terreni coperti da case da demolirsi o da conservarsi valutando, come al comma* b) *del precedente articolo, le sole case da conservarsi e non quelle da demolirsi; per queste ultime l'area corrispondente sarà valutata come semplice terreno scoperto* »;

Ritenuto che il procedimento seguito fu regolare e che durante le pubblicazioni non vennero prodotti reclami;

Considerato che la necessità delle proposte varianti discende dagli inconvenienti manifestatisi nell'applicazione

pratica delle su ripetute norme di esecuzione, le quali, interpretate secondo il loro senso letterale, condurrebbero alla esclusione dal contributo di alcuni immobili, in aperto contrasto con le finalità della legge speciale, e con i concetti di giustizia distributiva, per i quali i proprietari di edifizi che traggono vantaggi dalla esecuzione di opere pubbliche debbono concorrere nella spesa relativa, in ragione dei benefici conseguiti;

Che la formulazione delle rettifiche è chiara e perspicua;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Visto il voto 27 gennaio 1929 - Anno VII, n. 185, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le su riportate modificazioni alle norme relative al piano regolatore e di ampliamento della città di Genova, nella regione di Albaro, sanzionato con legge 28 giugno 1914, n. 667.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 aprile 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 283, *foglio* 211. — FERZI.

Numero di pubblicazione **1251.**

REGIO DECRETO 21 marzo 1929, n. **587.**

Autorizzazione della separazione, dal patrimonio della Cattedra ambulante di agricoltura di Pesaro, di due fondi rustici al fine di istituire in Fano la Fondazione agraria « Cante di Montevecchio ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 8 dicembre 1918 della Commissione di vigilanza della ex Cattedra ambulante di agricoltura, a circoscrizione non provinciale, di Fano, riguardante la donazione di L. 50,000 fatta, a favore della Cattedra stessa, dai duchi Astorre ed Olga di Montevecchio, al fine di onorare la memoria del loro figliuolo Cante, morto alla fronte italo-austriaca, durante la guerra 1915-1918;

Vista la copia autentica, debitamente legalizzata, degli atti 29 marzo 1919 e 30 settembre 1920 (rogiti notaio Pasqualucci dott. Ruggero, numeri di repertorio, rispettivamente, 4975-5487 e 5144) relativi all'acquisto, da parte della predetta Cattedra ambulante di agricoltura di Fano, di due fondi rustici, denominati « Fenile Nuovo » e « Fenile Vecchio », siti in comune di Fano e dell'estensione di circa 30 ettari;

Vista la relazione di stima dei due fondi predetti, in data giugno 1927, dalla quale risulta che il valore dei fondi medesimi ammonta complessivamente a circa L. 350,000;

Visti gli articoli 2, 3 e 4 del R. decreto 7 aprile 1927, numero 739, riguardanti la soppressione delle cattedre ambulanti di agricoltura a circoscrizione non provinciale, la loro trasformazione in sezioni delle nuove cattedre provinciali, e il trasferimento delle attività e passività delle soppresse cattedre alle rispettive cattedre provinciali;

Vista la deliberazione 12 luglio 1927 della Commissione di vigilanza della Cattedra ambulante di agricoltura per la provincia di Pesaro, diretta ad ottenere l'erezione in ente morale dell'azienda agraria « Cante di Montevecchio » costituita dai due fondi rustici più sopra citati;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'opportunità che — con il patrimonio costituito dai due fondi rustici in parola, già appartenenti alla soppressa Cattedra di Fano e passati in proprietà, in attuazione del R. decreto 7 aprile 1927, n. 739, alla Cattedra ambulante di agricoltura per la provincia di Pesaro — venga istituita una Fondazione agraria, da intitolarsi Fondazione agraria « Cante di Montevecchio »;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' autorizzata la separazione, dal patrimonio della Cattedra ambulante di agricoltura per la provincia di Pesaro, dei due fondi rustici « Fenile Nuovo » e « Fenile Vecchio » — siti in comune di Fano, dell'estensione di circa 30 ettari, del valore di circa 350,000 lire, già appartenenti alla soppressa Cattedra ambulante di agricoltura, a circoscrizione non provinciale, di Fano, e passati in proprietà, in attuazione del R. decreto 7 aprile 1927, n. 739, alla Cattedra ambulante di agricoltura per la provincia di Pesaro — al fine di istituire in Fano una Fondazione, da erigere in ente morale e da intitolarsi Fondazione agraria « Cante di Montevecchio ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *aprile* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 283, *foglio* 212. — FERZI.

Numero di pubblicazione **1252.**

REGIO DECRETO 21 marzo 1929, n. **589.**

Riunione dei comuni di Paladina e Sombreno in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Paladina » e aggregazione a quest'ultimo di parti del territorio dei comuni di Almenno San Bartolomeo e Valbrembo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col **R. decreto-legge** 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella **legge 7 giugno** 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Paladina e Sombreno sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Paladina ».

Art. 2.

Al comune di Paladina sono aggregate:

1° la parte di territorio del comune di Almenno San Bartolomeo comprendente i mappali nn. 3584, 3583, 2537, 3804, 3233, 3803, 245, 2531, 2532, 2540, 3421, 1130, 3420 a, b, 3426, 3425;

2° la parte di territorio del cessato comune di Ossanesga, ora facente parte del comune di Valbrembo, comprendente i mappali nn. 27, 29, 30, 31, 32, 13, 273 e 274 lettera B.

Art. 3.

Il prefetto di Bergamo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, determinerà, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, le condizioni della riunione dei comuni di Paladina e Sombreno e provvederà altresì, in dipendenza delle modificazioni di circoscrizione disposte con l'art. 2, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra l'ampliato comune di Paladina e quelli di Almenno San Bartolomeo e Valbrembo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 214. — FERZI.

REGIO DECRETO 4 febbraio 1929.
Radiazione dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Bergamo del corso d'acqua « Fontanone d'Antegnate ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 11 gennaio 1923, n. 14641, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio stesso anno, registro 2 Lavori pubblici, foglio n. 574, col quale è stato approvato l'elenco delle acque pubbliche della provincia di Bergamo, al cui n. 253 è inscritto per tutto il suo corso il Fontanone di Antegnate;

Vista la sentenza 15 luglio-4 ottobre 1924 del Tribunale delle acque pubbliche di Milano nella causa promossa dal comune d'Antegnate in persona del sindaco cav. avv. Vedani Arturo, contro il Ministero dei lavori pubblici, circa l'iscrizione del Fontanone d'Antegnate nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Bergamo;

Ritenuto che con la predetta sentenza 15 luglio-4 ottobre 1924, passata in giudicato, il Tribunale delle acque di Milano, ordinò la cancellazione dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Bergamo del Fontanone d'Antegnate, per non avere esso i caratteri obiettivi di acqua pubblica;

Che si rende pertanto necessario provvedere alla radiazione del Fontanone d'Antegnate dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Bergamo;

Visto il R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, ed il regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche, nonchè il R. decreto 27 novembre 1919, n. 2235;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il corso d'acqua Fontanone d'Antegnate, già inscritto per tutto il suo corso al n. 253 dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Bergamo approvato con R. decreto 11 gennaio 1923, sopracitato, è radiato dall'elenco stesso.

Art. 2.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1929 - Anno VII
Registro n. 4 Lavori pubblici, foglio n. 333.

(2220)

REGIO DECRETO 4 febbraio 1929.
Radiazione dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Milano del corso d'acqua « Roggia Vecchia ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 2 giugno 1921, n. 7342, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio successivo, registro n. 14 Lavori pubblici, foglio n. 5372, col quale è stato approvato l'elenco delle acque pubbliche della provincia di Milano, al cui n. 19 è inscritto per tutto il suo corso la Roggia Vecchia;

Vista la sentenza 30 novembre 1923-25 gennaio 1924 del Tribunale delle acque pubbliche di Milano, nella causa promossa dagli utenti della Roggia Vecchia e condomini: signor Visconte di Modrone conte Guido Carlo ed altri litisconsorti, contro il Ministero dei lavori pubblici, circa l'iscrizione della Roggia Vecchia nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Milano;

Ritenuto che con la predetta sentenza 30 novembre 1923-25 maggio 1924, passata in giudicato, il Tribunale delle acque di Milano ordinò la cancellazione dall'elenco delle acque pubbliche della Provincia stessa della Roggia Vecchia, per non avere essa i caratteri obbiettivi di acqua pubblica;

Che si rende pertanto necessario provvedere alla radiazione della Roggia Vecchia dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Milano;

Visto il R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, ed il regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285,

sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche, nonchè il R. decreto 27 novembre 1919, n. 2235;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il corso d'acqua Roggia Vecchia, già inscritto per tutto il corso al n. 19 dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Milano, approvato con R. decreto 2 giugno 1921, sopra citato, è radiato dall'elenco stesso.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1929 - Anno VII
Registro n. 4 Lavori pubblici, foglio n. 335.

(2221)

REGIO DECRETO 28 febbraio 1929.

Radiazione dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Como della sorgente « Buco dell'Orso ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto in data 4 maggio 1922, col quale venne approvato l'elenco delle acque pubbliche della provincia di Como;

Vista la sentenza 12 gennaio-31 marzo 1927 emessa dal Tribunale superiore delle acque pubbliche nella causa tra la Società anonima idroelettrica comacina, con sede in Como, i signori Baragiola Giuseppe, Carlo Ermanno, Carlotta maritata Pestalozza, Antonietta maritata marchese Rovelli e Pier Angela del fu comm. Luigi, di Como, contro i Ministeri dei lavori pubblici e delle finanze, con la quale, riformando la sentenza 5 dicembre 1925-7 gennaio 1926 emessa tra le stesse parti dal Tribunale delle acque pubbliche di Milano, è stato riconosciuto il carattere privato della sorgente « Buco dell'Orso », in comune di Laglio, già iscritta al n. 479 del citato elenco;

Vista la rinuncia 15 luglio 1927 dei Ministeri dei lavori pubblici e delle finanze al ricorso proposto avverso la menzionata sentenza 12 gennaio-31 marzo 1927 del Tribunale superiore delle acque pubbliche;

Ritenuto che per effetto di tale rinuncia è passata in giudicato la sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche e si deve pertanto procedere alla cancellazione della sorgente « Buco dell'Orso » dall'elenco delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Como, non avendo tale sorgente i caratteri obbiettivi di corso d'acqua pubblica;

Visto il R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, convertito nella legge n. 2595 del 18 dicembre 1927, ed il regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' cancellata dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Como la sorgente « Buco dell'Orso » iscritta al n. 479 dell'elenco principale approvato col Nostro decreto 4 maggio 1922.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1929 - Anno VII
Registro n. 6 Lavori pubblici, foglio n. 159.

(2222)

REGIO DECRETO 11 febbraio 1929.

Nomina dei componenti il Collegio arbitrale di 1° grado in Reggio Calabria per l'anno 1929.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 164 e 165 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908;

Visto l'art. 1 del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1913, n. 512;

Visti i decreti in data 6 dicembre e 22 novembre 1928 dei Ministri Segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto e per i lavori pubblici;

Vista la deliberazione dell'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria in data 29 ottobre 1928 e quella dell'Amministrazione provinciale di Catanzaro in data 28 dicembre 1928;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Collegio arbitrale di 1° grado sedente in Reggio Calabria a termini degli articoli 164 e 165 del sopracitato testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 1908, risulta composto per l'anno 1929 dei signori:

Cav. uff. Domenico Prestia Lamberti, presidente del Tribunale di Reggio Calabria, presidente effettivo;

Cav. uff. Gaetano Criscenti, procuratore del Re presso il Tribunale di Reggio Calabria, presidente supplente;

Cav. uff. Ettore Rendola, ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Reggio Calabria per la costruzione e gestione di case economiche e popolari, arbitro ordinario;

Cav. Nicola Troilo, ingegnere principale di sezione del Genio civile per il Servizio terremoto di Messina, arbitro supplente;

Ing. Antonio Barbaro, arbitro ordinario, e

Ing. Valentino Laganà, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria;

Ing. Vittorio Butera, arbitro ordinario, e

Ing. Luigi Procopio, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Catanzaro.

Art. 2.

Il predetto Collegio incomincerà a funzionare dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1929 - Anno VII
Registro n. 7, foglio n. 71.

(2232)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1929.

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di alcuni immobili siti nel comune di Massa.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Vista l'istanza in data 14 gennaio p. p., con la quale il Regio commissario per la straordinaria gestione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia chiede che l'Opera stessa, agli effetti della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, sia autorizzata ad accettare la donazione fatta dal dottor Luigi Pisa, in concorso con l'Opera pia per la cura balneare e marina degli scrofolosi poveri di Milano, e col prof. dott. Camillo Hayech, con atto 28 marzo 1928 - Anno VI, pel notaio dott. Francesco Stame di Roma, degli immobili, siti nel comune di Massa, descritti nell'atto medesimo, e costituiti da un terreno e dal fabbricato dell'Ospizio marino « Giuseppe Pisa » con tutte le sue annessioni e pertinenze, valutati in L. 2,230,000;

Ritenuto che l'Opera pia per la cura balneare e marina degli scrofolosi poveri di Milano, con atto 20 novembre 1912 pel notaio Tito Rosmati di Milano, acquistava dal comm. Ernesto Lombardo, con mezzi forniti dal dott. Luigi Pisa, un appezzamento di terreno in comune di Massa ed otteneva, inoltre, la concessione trentennale di un'area demaniale della spiaggia marina, come da atto 6 marzo 1915, approvato dal Ministero della marina con decreto 13 marzo 1915 e successive modificazioni;

Che su detto terreno ed area veniva costruito, a cura e spese dello stesso dott. Luigi Pisa, un fabbricato da lui intitolato alla memoria del compianto suo zio Giuseppe Pisa e destinato alla cura continuativa della tubercolosi chirurgica dei fanciulli di ambo i sessi;

Ritenuto che il dott. Pisa, data l'impossibilità da parte dell'Opera pia per gli scrofolosi poveri di provvedere al funzionamento dell'Ospizio marino e in considerazione dei cómpiti, assegnati dalla legge, per la lotta contro la tubercolosi infantile, all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, faceva pervenire all'Opera pia per gli scrofolosi poveri la proposta di donare all'Opera nazionale per la maternità e l'infanzia il fabbricato dell'Ospizio marino con tutte le sue annessioni e pertinenze, dichiarandosi disposto a versare all'Opera pia scrofolosi la somma di L. 384,000, in riconoscimento della provvida attività esplicata dalla detta istituzione ed a compensazione delle spese dalla stessa sostenute per l'Ospizio marino nonchè a definizione e transazione di ogni rapporto fra il proponente dottor Pisa e l'Opera pia;

Che, in relazione a ciò, il prof. dott. Camillo Hayech, alle cui totali spese era stato costruito su altra parte del terreno anzidetto un villino da denominarsi « Padiglione Camillo e Lina Hayech » e destinato ad integrare l'opera assistenziale di cui sopra è cenno, a favore dei fanciulli tubercolotici, manifestava egli pure la volontà di confermare nei confronti dell'Opera nazionale maternità ed infanzia la donazione del villino stesso valutato in L. 10,000, da lui già fatta all'Opera pia scrofolosi con atto 2 agosto 1913 per notar Menclozzi di Milano;

Ritenuto che il Comitato amministrativo dell'Opera pia scrofolosi, con deliberazioni 11 novembre 1927 e 25 gennaio 1928, approvate dalla Giunta provinciale amministrativa, accoglieva le proposte anzidette, autorizzando il presidente dell'Opera stessa a provvedere alle necessarie pratiche per la stipulazione del relativo atto notarile fra tutte le parti interessate;

Che, pertanto, con il citato istrumento in data 28 marzo 1928 per notar Stame di Roma, veniva convenuto tra le parti anzidette: il dott. Luigi Pisa dichiarava di fare donazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, per gli scopi di cui sopra è cenno, del fabbricato dell'Ospizio marino con tutte le annessioni e pertinenze, e versava la somma di L. 384,000 all'Opera pergli scrofolosi poveri per le ragioni anche sopra specificate; l'Opera pia balneare per gli scrofolosi poveri dichiarava di dare formale assenso alla donazione medesima ed al conseguente trasferimento all'Opera nazionale degli immobili suddetti nonchè al subingresso della donataria anche nella precitata concessione demaniale 6 marzo 1915 e, in genere, in tutte le altre concessioni, ragioni e diritti attinenti agli immobili donati; il dott. prof. Camillo Hayech, col pieno assenso dell'Opera pia balneare, confermava nei riguardi dell'Opera nazionale maternità e infanzia la donazione del suindicato villino già oggetto del rogito Menclozzi 2 agosto 1913; da sua parte, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia accettava la donazione degli immobili di cui trattasi, alle condizioni specificate nell'atto notarile e lasciando, tra l'altro, all'Associazione della Croce Rossa Italiana (anch'essa rappresentata nella stipulazione dell'istrumento) l'uso di una parte indicata nell'atto stesso dell'arenile concesso dal Demanio con atto 6 marzo 1915, per il funzionamento di una colonia della Croce Rossa medesima;

Ritenuto l'utilità e la convenienza della donazione di cui trattasi sia nei riguardi dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia che dell'Opera pia balneare degli scrofolosi poveri di Milano;

Visto l'art. 1, 3° e 4° comma, della legge 10 dicembre 1925, n. 2277;

Decreta:

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è autorizzata ad accettare la donazione degli immobili suaccennati, valutati in L. 2,230,000, fatta dal dott. Luigi Pisa, in concorso con l'Opera pia per la cura balneare e marina degli scrofolosi poveri di Milano e del prof. dott. Camillo Hayech, con atto 28 marzo 1928 per notar Stame.

Un estratto del presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 aprile 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: BIANCHI.

(2233)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. C-188.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Cucich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Cucich Giovanna vedova di Natale, figlia del fu Cuglianich Giovanni e della fu Maria Muzich (Musich), nata a San Giovanni di Cherso il 10 luglio 1874, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cucci ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a San Martino di Cherso: Cosimo, il 27 settembre 1903; Susanna, il 9 aprile 1906; Regina il 24 ottobre 1911; Maria il 2 settembre 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: Leone Leone.

(1148)

N. C-222.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Crusich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Crusich Matteo, figlio del fu Matteo e di Fillinich Francesca, nato a Cherso il 18 dicembre 1887, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Crusi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Elena Purich fu Gasparo e fu Valcich Antonia, nata a Cherso il 29 marzo 1893; ed ai figli nati a Cherso: Matteo, il 4 aprile 1920; Antonio, il 21 dicembre 1921; Francesco, il 4 ottobre 1924; Giovanni, il 1° novembre 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: Leone Leone.

(1149)

N. C-223.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Clarich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Clarich Carlo, figlio di Matteo e della Germanis Maria, nato a Pinguente il 12 maggio 1891 è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Clari ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Flego Maria di Lorenzo e di Prodan Giuseppina, nata a Pinguente l'11 aprile 1896; ed ai figli nati a Pinguente: Elma, il 9 giugno 1915; Malvina, il 20 agosto 1917; Nives, il 9 maggio 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: Leone Leone.

(1150)

N. C-226.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Cessarich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Cessarich Maria vedova di Francesco, figlia del fu Toich Giuseppe e della Francesca Cucizza, nata a Cherso il 6 settembre 1868, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cesari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Giuseppe, nato a Cherso il 16 giugno 1906.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1153)

N. C-225.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cessarich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cessarich Natale, figlio del fu Francesco e di Toich Maria, nato a Cherso il 25 dicembre 1898, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cesari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Sintich Gasparina di Francesco e di Dessanti Domenica, nata a Cherso il 9 ottobre 1906; ed ai figli nati a Cherso: Francesco il 22 marzo 1925; Maria, il 17 febbraio 1926; Natale il 25 agosto 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1154)

N. C-227.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cessarich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cessarich Giuseppe, figlio del fu Giuseppe e della fu Maria Musich, nato a Cherso il 21 agosto 1882, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cesari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Crivicich Antonia di Francesco e fu Musich Giovanna, nata a Cherso il 7 agosto 1890; ed ai figli nati a Cherso: Giuseppe, il 13 luglio 1920; Maria, il 31 marzo 1923; Antonia, nata a San Vito il 1° giugno 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1151)

N. C-219.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Crusich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Crusich Giuseppe, figlio del fu Matteo e di Fillinich Francesca, nato a Cherso il 2 settembre 1890, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Crusi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Soldatich Maria di Francesco e di Aus Maria, nata a Cherso il 15 agosto 1894.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1152)

N. C-224.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Clapcich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Clapcich Antonio, figlio di Antonio e di Cos-Bassan Antonia, nato a S. Domenica di Albona il 20 settembre 1900, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Clappis ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bertotto Annunziata di Francesco e di Zar Antonia, nata a Cherso il 24 marzo 1900; al figlio Luigi, nato ad Albona il 21 giugno 1923; ed ai figli nati a Cherso: Aldo, il 19 aprile 1926; Aida, il 25 agosto 1927; Antonia, il 25 agosto 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1155)

N. V-6.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Vidulich ing. Nicolò;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Vidulich ing. Nicolò di Stefano e di Giovanna Califfi, nato a Rovigno il 30 agosto 1881 e residente a Pola, via Giulia n. 1, di condizione ingegnere, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Vidulich in « Califfi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Giuseppina Peperle fu Riccardo e di Teresa De Rosa, nata a Trieste il 21 agosto 1881, ed ai figli: Giovanna, nata a Trieste il 24 settembre 1914; Jofrette, nata a Trieste il 12 ottobre 1918, e Stefano, nato a Pola il 18 febbraio 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 17 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1156)

N. C-186.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Cucich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cucich Giovanni, figlio di Antonio e di Toich Francesca, nato a S. Martino di Cherso il 21 settembre 1884, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cucci ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Vitcovich di Giovanni e di Dlacich Maria, nata a Pernata il 18 ottobre 1888; ed ai figli nati a San Martino di Cherso dalla fu Giovanna Stefanich; Stanco, il 30 marzo 1919; Vittorio, il 30 maggio 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1157)

N. 11419/18261.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Giuseppina Margitic di Timoteo, nata a Trieste il 7 febbraio 1896 e residente a Trieste, via Media, 48, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Marchetti »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa

entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Giuseppina Margitic di Timoteo è ridotto in « Marchetti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Emma di Giuseppina, nata il 1° ottobre 1919, figlia;
2. Antonio di Giuseppina, nato il 14 luglio 1923, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1483)

N. 11419/11765.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Rezinovic fu Stefano, nato a Trieste il 9 maggio 1884 e residente a Trieste, via Carlo Stuparich, 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rossini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Rezinovic è ridotto in « Rossini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, nonotificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1486)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, con nota in data 27 aprile 1929, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 28 marzo 1929, n. 529, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 25 aprile 1929, recante modifiche al R. decreto 5 gennaio 1928, n. 1, relativo alle operazioni di credito all'estero.

(2241)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ai termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per i lavori pubblici ha presentato il 27 aprile 1929 alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 21 marzo 1929, n. 469, recante provvedimenti per l'abitato di San Fratello (Messina).

(2239)

Ai termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per i lavori pubblici ha presentato il 27 aprile 1929 alla Presidenza del Senato il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 4 febbraio 1929, n. 456, che istituisce il Consorzio dell'Oglio per la regolazione del lago d'Iseo.

(2240)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ORDINE DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO E DELLA CORONA D'ITALIA

Avviso di rettifica.

Nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 22 maggio 1924, a pag. 68, colonna 1ª, i decorati elencati dopo la riga 26, da Di Benedetto dott. Salvatore a Tintisona prof. Igino debbono ritenersi insigniti della croce di cavaliere della Corona d'Italia e non di quella di *Ufficiale* come erroneamente è indicato.

(2226)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 98.

Media dei cambi e delle rendite

del 30 aprile 1929 - Anno VII

Francia	74.61	Belgrado	33.60
Svizzera	367.61	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.635	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.677	Norvegia	5.092
Spagna	274.62	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.652	Svezia	5.098
Berlino (Marco oro)	4.525	Polonia (Sloty)	214.25
Vienna (Schillinge)	2.684	Danimarca	5.085
Praga	56.60		
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	69.825
Peso Argentino (Oro)	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	64.75
Peso Argentino (Carta)	8 —	Rendita 3 % lordo	43.50
New York	19.085	Consolidato 5 %	79.75
Dollaro Canadese	18.85	Obbligazioni Venezie 3.50 %	74.10
Oro	368.25		

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato - G. C.